



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

**Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**

*Dipartimento di Sanità Pubblica Rimini*

*Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale*

*Direttore Dr. Luca Benedetto Baroni*

**Prot. 0801142201616**

## **IL DIRETTORE**

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi;
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Legge 241/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato l'attuale stato di criticità meteo-ambientale legato alle recenti piogge ed esondazioni e tenuto conto di quanto previsto dall'art.7 del Regolamento CE 178/2002

**DISPONE**

**Il divieto di raccolta e vendita dei molluschi bivalvi vivi (mitili) provenienti dall'area marina demaniale denominata BEL 1, al cui interno afferiscono gli allevamenti di mitilicoltura delle aziende:**

- **MITILCOOP Soc. Coop. Agr., codice aziendale IT 001RN079, avente sede legale in Bellaria I.M. , via Don Milani , 6 ,**
- **SOC.COOP. MARINARA, codice aziendale IT 001RN080, avente sede legale a Bellaria Igea Marina, Via Torre,n.71**

**In deroga al suddetto divieto è consentita la movimentazione, in vincolo sanitario, del novellame di mitili, da destinare alla re-immersione.**

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento interverrà a seguito del ripristino delle condizioni di idoneità igienico sanitaria previste dalla normativa vigente.

Il Direttore U.O. IAOA